

# **REGOLAMENTO “RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E FORME DI SOSTEGNO”**

di cui alla Delibera di C.C. n. 247 del 28.12.1995

## **CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Erogazioni a persone

## **CAPO II ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI**

Art. 3 - Sezioni tematiche

Art. 4 - Iscrizione nell'elenco

## **CAPO III INDIRIZZI E CRITERI**

Art. 5 - Indirizzi del Consiglio comunale

Art. 6 - Criteri

Art. 7 - Casi particolari

## **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 9 - Esame della domanda

Art.10 - Consuntivo

Art.11 - Decadenza

## **CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENI PATRIMONIALI**

Art. 12 - Individuazione dei beni

Art. 13 - Elenchi dei beni immobili disponibili

Art. 14 - Presentazione della domanda

Art. 15 - Istruttoria ed assegnazione

Art. 16 - Durata della convenzione

Art. 17 - Doveri dell'assegnatario

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 18 - Forme di pubblicità

Art. 19 - Disposizioni transitorie

## **CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni od altri organismi privati, anche del volontariato, in ottemperanza all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla Legge quadro sul Volontariato dell'11.8.1991 n. 266.

2. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

### **Art. 2 Erogazioni a persone**

1. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di legge e di appositi regolamenti.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

## **CAPO II - ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art. 3 Sezioni tematiche**

1. E' istituito l'elenco delle associazioni o di altri organismi privati, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui presente regolamento esso è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: a) attività socio-sanitarie; b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti; c) educazione; d) attività culturali; e) tutela ambientale; f) attività ricreative e sportive.

### **Art. 4 Iscrizione nell' elenco**

1. Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede in Lucca possono chiedere l'iscrizione nell'apposito elenco, indicando la sezione tematica e presentando idonea documentazione, Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. Toscana n. 28 del 26.4.1993 nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

2. La Segreteria generale cura l'aggiornamento di tale elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, in un periodo compreso dal 1 novembre al 31 dicembre.

3. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta.

## **CAPO III - INDIRIZZI E CRITERI**

### **Art. 5 Indirizzi del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano, nell'ambito di ciascuna sezione tematica, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno; individua altresì l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi in denaro per le sezioni tematiche.

## **Art. 6** Criteri

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita, fermo quanto disposto all'art. 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposta in relazione:

a1 - al grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità. con particolare riferimento a valori di solidarietà;

a2 - alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

a3 - alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;

b) considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:

a) al concorso di altri enti pubblici o privati;

b) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;

c) alla capacità economica del richiedente.

3. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una iniziativa determinata non può superare il 70% dei relativi costi complessivi.

## **Art. 7** Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco di cui all'art. 4, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

## **CAPO IV - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

### **Art. 8** Modalità di presentazione della domanda

1. Le associazioni e gli altri organismi privati, iscritti nell'elenco, possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo, in relazione alla natura giuridica dell'associazione, tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, quali: descrizione e durata dell'attività, costo presunto, eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, le finalità alle quali è destinato l'intervento, il nominativo del delegato alla riscossione e alla firma della convenzione, quando previsti i bilanci ed il numero degli associati.

### **Art. 9** Esame della domanda

1. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate all'art. 8, devono pervenire almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa; ad essa viene data risposta entro trenta giorni.

2. I termini previsti dal comma precedente non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

3. Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Sindaco o al Presidente della Circoscrizione.

4. La concessione delle forme di sostegno è disposta motivatamente dalla Giunta o dai Consigli di Circoscrizione, secondo le rispettive competenze nei limiti degli stanziamenti definiti, ma comunque nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento. Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione, anche se non riferita contributi di carattere finanziario. E' esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.

5. La concessione di benefici, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 16 comma 1 par. a) del presente regolamento, rinnovabili solo con atto espresso.

6. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

#### **Art. 10** Consuntivo

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

2. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni, o enti che abbiano chiesto sussidi diversi dalle erogazioni, salvo che non si tratti di interventi il cui costo è inferiore a £. 1.500.000, aggiornabile ogni anno, automaticamente in base ai dati ISTAT.

#### **Art. 11** Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 10, in particolare per quanto attiene al consuntivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in tutto o in parte e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENI PATRIMONIALI**

#### **Art. 12** Individuazione dei beni

1. E' demandato ad una commissione tecnica annualmente nominata dalla Giunta e di cui fanno parte di diritto i Presidenti delle Circoscrizioni, l'individuazione dei beni immobili la cui disponibilità sia riferita alla Giunta e dei beni immobili utilizzabili direttamente dalle singole Circoscrizioni, sia per fini propri istituzionali che per essere assegnati a terzi.

2. I Consigli di Circoscrizioni deliberano l'assegnazione degli immobili che afferiscono a servizi ricompresi nella loro competenza. Qualora un servizio di Circoscrizione venga a cessare o sia trasferito in diversa struttura, gli

immobili così disponibili rientrano nell'ambito di programmazione della giunta, previo parere del Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

3. sono esclusi dal presente regolamento i beni immobili aventi destinazione ad uso di civile abitazione nonché gli altri immobili per i quali è previsto un regolamento consiliare apposito.

#### **Art. 13** Elenchi dei beni immobili disponibili

1. A seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, il settore Patrimonio e gli uffici di Circoscrizione redigono i conseguenti elenchi di beni immobili, disponibili per l'assegnazione.

2. Tali elenchi vengono pubblicizzati, entro il 30 gennaio di ciascun anno, presso il centro di informazione comunale e presso gli uffici informazione della Circoscrizione per permettere la presentazione delle domande di cui all'art. 14.

3. Gli elenchi debbono riportare, per ciascun immobile, la ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore locativo di mercato di riferimento.

#### **Art. 14** Presentazione della domanda

1. La domanda di utilizzazione di immobile, redatta secondo le modalità di cui all'art. 8, va presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno, al settore Patrimonio od alla Circoscrizione di riferimento con l'indicazione di non più di tre strutture alternative, del canone proposto e della durata richiesta per l'utilizzazione.

#### **Art. 15** Istruttoria ed assegnazione

1. L'assegnazione è decisa dalla Giunta o dal Consiglio di Circoscrizione interessato.

2. L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che perseguono finalità di carattere sociale è conferita in corrispettivo di un canone. Tale canone dovrà essere stabilito prendendo come base il valore locativo. L'assegnazione ad un canone inferiore è ammessa in casi di particolare rilievo sociale e culturale secondo i criteri previsti dal precedente articolo 6.

L'assegnazione in comodato è ammessa solo in casi di eccezionale e rilevante valore sociale.

3. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione dell'amministrazione, l'assegnazione di beni con riduzione rispetto valore locativo di mercato deve essere adeguatamente motivata dal settore centrale o dalla Circoscrizione.

4. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, ecc.), nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.

#### **Art. 16** Durata della convenzione

1. L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita convenzione di durata comunque non superiore a quattro anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso della Giunta congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato la convenzione.

2. Nei casi in cui l'assegnatario si accolla l'onere di lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile, la durata della convenzione viene commisurata al recupero delle spese assentite dall'Amministrazione.

3. Per i beni in precedenza assegnati con delibera del Consiglio di Circoscrizione, la Giunta delibera il rinnovo su proposta del Presidente di Circoscrizione.

4. In caso di rinnovo della convenzione il corrispettivo economico dovuto all'Amministrazione deve essere aggiornato.

#### **Art. 17 Doveri dell'assegnatario**

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza de jure dalla convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati.

3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di convenzione o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore.

4. L'assegnatario presenta annualmente al settore comunale e alla Circoscrizione una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il settore comunale e la Circoscrizione possono richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art.18** Forme di pubblicità

1. Alla fine di ogni esercizio, il Sindaco provvede a comunicare alla Commissione consiliare Affari Sociali i dati relativi ai contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concessi nell'anno, indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare.

Per quanto attiene agli immobili viene indicata altresì l'eventuale riduzione del canone rispetto al valore di mercato o l'assegnazione in comodato.

2. Tale elenco viene affisso all'albo pretorio del Comune e presso tutte le sedi della Circoscrizione posto a disposizione dei richiedenti presso il centro di informazione comunale e gli altri uffici informazione della Circoscrizione.

3. Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

#### **Art. 19** Disposizioni transitorie

1. La Giunta provvede agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 4 e 13, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel procedere alla definizione degli elenchi di cui all'art. 13, il settore Patrimonio e gli uffici di Circoscrizione provvedono, nel termine previsto dal comma precedente, alla verifica dei rapporti in atto, al fine di ricondurli ai principi stabiliti dal presente regolamento.